

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2194 del 23/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013 MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA GALILEI, 77 RICHIESTA DALLA SOCIETA' OPTIMA SPA PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2309 del 23/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno ventitre APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA GALILEI, 77 RICHIESTA DALLA SOCIETA' OPTIMA SPA PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI SEMILAVORATI PER GELATERIA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Delibera del Direttore generale di Arpae n.151/2025 che ha comportato la modifica della denominazione del Servizio "Autorizzazioni e Concessioni" in "Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia", a decorrere dal 01/03/2026;

VISTA l'istanza presentata al SUAP della Valconca in data 16/10/2025 e acquisita da ARPAE SAC con prot.186874 e 186876 del 22/10/2025 - pratica Sinadoc 33520/2025 - dal legale rappresentante/procuratore della Società **OPTIMA Spa** (C.F./P.IVA 01622060406), con sede legale in Comune di San Clemente Via Gaggio 72 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di "produzione di semilavorati per gelateria" svolta presso l'impianto ubicato in Comune di **San Clemente - Via Galilei, 77** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

A. - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06) - competenza ARPAE (modifica);

B. - autorizzazione allo scarico (art.124 del D.Lgs.152/06) di acque reflue industriali in pubblica fognatura - competenza comunale (proseguimento senza modifiche);

C. - comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale (proseguimento senza modifiche);

CONSIDERATO che la Società OPTIMA Spa è autorizzata con provvedimento AUA DET-AMB-2025-2231 del 15/04/2025 ai sensi del DPR 59/2013 aggiornato con provvedimento DET-AMB-2025-2651 del 08/05/2025;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di

impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

- il SUAP della Valconca trasmetteva ad ARPAE Rimini la domanda di AUA acquisita con nota prot.186874 e 186876 del 22/10/2025;
- ARPAE SAC indiceva la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell'art.14-bis L.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 in data 28/10/2025 prot. 191063;
- con nota prot.200152 del 11/11/2025 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota assunta agli atti di ARPAE con prot.202346 del 14/11/2025 si acquisivano le integrazioni richieste in data 11/11/2025 e le successive in data 25/03/2026 prot.55108 e in data 17/04/2026 prot.70127;

la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell'ambito della stessa sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:

- A. in data 07/11/2025 prot. 197712 nulla osta in materia di impatto acustico Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura art.124 del D.Lgs. 152/06 rilasciato dal Comune di San Clemente in data 06/11/2025;

il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini con nota interna prot. 211610 del 28/11/2025 e ritenuto di integrarla;

DATO ATTO che il Comune di San Clemente, nei tempi previsti dalla conferenza, non ha espresso motivi ostativi in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla modifica dell'Aua sostituendo l'allegato A relativo al titolo abilitativo emissioni in atmosfera a favore della Società OPTIMA Spa, per l'esercizio dell'attività di “*produzione di semilavorati per gelateria*” svolta presso l'impianto ubicato in Comune di **San Clemente - Via Galilei, 77**;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del

Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

RICHIAMATI:

- la D.D.G. di Arpae n.616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (Prot. n. 189759 del 27/10/2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali di Autorizzazione Unica Ambientale e autorizzazioni settoriali, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est di ARPAE successivamente confermato dalla nuova Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Area Est di Arpae Tamara Mordenti;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente;
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della **Società OPTIMA Spa** (C.F./P.IVA 01622060406) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di **San Clemente - Via Galilei, 77** che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

3. DI SOSTITUIRE l'allegato A del precedente provvedimento DET-AMB-2025-2231 del 15/04/2025 con l'allegato A del presente provvedimento;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 4a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - l'Allegato B al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- 4b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 4c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 4d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
5. la modifica di Aua, adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del Suap territorialmente competente;
 6. restano ferme le prescrizioni del provvedimento DET-AMB-2025-2231 del 15/04/2025, e successiva determina di conclusione del procedimento del Suap del Comune di San Clemente del 22/04/2025, compresa la validità dell'Aua (scadenza 21/04/2040) e per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
 7. di dare atto che per effetto del presente atto il provvedimento DET-AMB-2025-2651 del 08/05/2025 cessa di ogni effetto;
 8. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 9. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 10. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai 1 titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 11. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP della Valconca ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente

provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Clemente, ad Arpaè Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini ed Arpaè Servizio Territoriale Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

12. di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
13. è fatto obbligo al gestore di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
14. il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
15. in caso di cessazione dell'attività, la società dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia e provvedere ad una adeguata messa in sicurezza degli impianti al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente;

DI RENDERE NOTO che:

- l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione; il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaè;
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaè;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

*Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali
e Energia di Rimini
La Responsabile delegata
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi*

ALLEGATO A

CONDIZIONI: la società svolge attività di “*Produzione di semilavorati per gelateria e pasticceria*” per un periodo di 290 giorni/anno, svolgendo le operazioni di pesatura e miscelazione di prodotti a caldo o a freddo e successivo confezionamento oltre alla tostatura di frutta secca;

La società esegue anche l’attività di saldatura con un consumo dichiarato di filo per saldatura pari a ca. 2 kg/anno; è prevista anche l’attività di saldatura su acciaio inox effettuata con procedimento TIG (elettrodo di tungsteno, sotto protezione di gas inerte).

Il Gestore dichiara un consumo di materie prime così suddiviso:

- Zuccheri ed edulcoranti: 7.840 t/anno
- Addensanti ed emulsionanti: 3.055 t/anno
- Latte e derivati: 2.015 t/anno
- Frutta secca e arachidi: 1.667 t/anno
- Cacao e cioccolato: 445 t/anno
- Aromi ed estratti vegetali: 315 t/anno
- Grassi e oli: 215 t/anno
- Acidi-sali-additivi: 211 t/anno
- Amidi e fibre: 174 t/anno
- Frutta (polpa e purea): 31,5 t/anno
- Ovoprodotti: 8,5 t/anno
- Frutta (liofilizzata- essiccata): 3,6 t/anno
- Coloranti (estratti vegetali): 2,9 t/anno
- Riso: 1,2 t/anno
- Farinacei-prodotti da forno: 0,5 t/anno
- Atomizzati in polvere: 0,35 t/anno
- Filo saldatura (inox): 2 kg/anno.

E’ presente un impianto di combustione civile denominato **E3 centrale termica per riscaldamento civile** (312 kW). Tale emissione non è soggetta ad autorizzazione in quanto rientra nel novero previsto dall’art. 272 comma 1 (emissioni scarsamente rilevanti), in quanto rientrante nell’attività elencate nella Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta lettera *dd*) - *Impianti di combustione alimentati a metano o Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*. Questo impianto avendo una potenza termica nominale <3 MW non è disciplinato dal Titolo I Parte V del D.Lgs. 152/06 e pertanto non soggetto ad autorizzazione; è altresì soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06, ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull’efficienza energetica.

E’ presente un punto di emissione denominato **E11- Area compressori** non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.

Il gestore dichiara che non sono presenti emissioni diffuse.

Il gestore dichiara che sono presenti le seguenti emissioni convogliate:

C1: derivante da gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenzialità < 1 MW. Tale impianto è ricompreso fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. bb della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). Tale impianto è comunque tenuto a rispettare i limiti di emissione di cui al punto 3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06;

C3: camino derivante da 2 motopompe a servizio dell'impianto sprinkler. Le motopompe hanno una potenzialità di 197 kW ciascuna. Tali impianti sono ricompresi fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. bb della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). Tale impianto è comunque tenuto a rispettare i limiti di emissione di cui al punto 3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06;

C4: deriva dallo sfiato dei silos per lo zucchero ed il destrosio; Tali emissioni non sono soggette ad autorizzazione in quanto ad inquinamento scarsamente rilevante (art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06, lettera m della parte I dell'all.4 della parte V del decreto); i silos sono dotati di filtro a maniche in tessuto (feltro poliestere antistatico teflonato);

Il Gestore dichiara che la modifica consiste in:

- eliminazione del punto emissivo denominato E7 (Centrale ad uso industriale),
- le centrali termiche ad uso industriale condottate nei punti emissivi E2 ed E2 bis, saranno sostituite da due generatori di vapore con funzionamento alternato (uno sarà la riserva dell'altro), mantenendo gli stessi punti emissivi. Questi nuovi impianti di combustione saranno alimentati a metano e di potenza termica nominale pari a 2,791 MW cadauno (potenza complessiva pari a 5,582 MW).

PRESCRIZIONI:

E2 GENERATORE DI VAPORE

Potenza: 2.791 kW

Impianto di abbattimento: non presente

Portata massima di progetto: 3.870 Nm³/h

Durata: ca. 16 h/giorno

Altezza: 10,8 m

Sezione: 0,16 m²

Temperatura: 89-99 °C

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 1.3 della parte III dell'Allegato I del D.lgs.152/06 Parte V, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particolato/PTS	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

*Il limite degli Ossidi di zolfo si considera rispettato in caso di corretto funzionamento dell'impianto e di utilizzo come combustibile di gas metano o gas naturale.

Autocontrolli: L'Azienda dovrà effettuare controlli sull'emissione a **cadenza annuale**, oltre a verificare l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico. Tali

controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati a disposizione degli organi di controllo competenti.

E2 bis GENERATORE DI VAPORE

Potenza: 2.791 kW

Impianto di abbattimento: non presente

Portata massima di progetto: 3.870 Nm³/h

Durata: ca. 16 h/giorno

Altezza: 10,8 m

Sezione: 0,16 m²

Temperatura: 89-99 °C

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 1.3 della parte III dell'Allegato I del D.lgs.152/06 Parte V, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particolare/PTS	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

*Il limite degli Ossidi di zolfo si considera rispettato in caso di corretto funzionamento dell'impianto e di utilizzo come combustibile di gas metano o gas naturale.

Autocontrolli: L'Azienda dovrà effettuare controlli sull'emissione a **cadenza annuale**, oltre a verificare l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati a disposizione degli organi di controllo competenti.

C2 – TUNNEL TERMORETRAZIONE

Portata massima aspiratore: 7200 m³/h

Durata: l'emissione di vapore può essere generata per poche ore, come per un'intera giornata lavorativa o per due/tre giornate consecutive.

Altezza: 10,00 m

Sezione: 0,125 m²

Inquinanti emessi : COV

- Per questo tipo di emissione si prescrive il seguente limite in concentrazione:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Composti Organici Volatili espressi come carbonio organico totale (COT)	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: In sede di messa a regime dell'impianto dovrà essere eseguito un autocontrollo all'emissione, mirante al rispetto del limite prescritto, il risultato del quale dovrà essere annotato su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Non sono previsti autocontrolli annuali.

C 5.1 CAMINO VAPORE SERBATOIO BLOW-DOWN

Si tratta di sfiati derivanti da serbatoi del blow-down e del recupero condense dei generatori di vapore;

Portata vapore acqueo media: 5 kg/h (8,4 m³/h)

Portata vapore acqueo picco max: 11.000 kg/h (18.400 m³/h)

Durata spurgo 7 secondi - Intervallo spurghi 5 h

Altezza sfiato da terra: 7,50 m

Sezione: 0,022 m²

Inquinanti emessi: l'attività comporta la sola emissione di vapore acqueo.

Per questo tipo di attività non sono previsti limiti alle emissioni.

C 5.2 CAMINO VAPORE SERBATOIO RECUPERO CONDENSE

Si tratta di sfiati derivanti da serbatoi del blow-down e del recupero condense dei generatori di vapore;

Portata vapore acqueo media: 20 kg/h (33,46 m³/h)

Portata vapore acque picco max: 100 kg/h (167,3 m³/h)

Durata spurgo 3-10 secondi - Intervallo spurghi non dipendenti da impostazioni.

Altezza sfiato da terra: 5,00 m

D. sfiato: 0,037 m²

Inquinanti emessi: l'attività comporta la sola emissione di vapore acqueo.

Per questo tipo di attività non sono previsti limiti alle emissioni.

E4 – SALDATURA

- Portata: 1.590 Nm³/h
- Durata: 6 h/giorno
- Altezza: 9,5 m
- Sezione: 0,03 m²
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: non presente
- Limiti CRIAER previsti al punto 4.13.20:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi Di Azoto (In NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido Di Carbonio (CO)	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Viste le analisi sull'emissione acquisite con prot. 11235/2017 dove si evince che il flusso di massa degli inquinanti Nickel, Manganese, Cromo III risulta abbondantemente al di sotto dei valori previsti dalla tabella di cui alla parte II allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06, si esenta il gestore dall'effettuare gli autocontrolli annuali su questi 3 inquinanti.

E5 – ASPIRAZIONE CARICA BATTERIA MULETTI

Per questo tipo di attività non sono previsti limiti alle emissioni.

E8 – CAPPA LABORATORIO MICROBIOLOGICO

- Portata: 300 Nm³/h
- Durata: 3 h/giorno
- Altezza: 3,5 m
- Sezione: 0,05 m²
- Temperatura: - 23 °C
- Impianto di abbattimento: Filtro a carboni attivi

Per questo tipo di attività non sono previsti limiti tuttavia si prescrive l'utilizzo di un apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti, ove devono essere annotati, su base mensile, i consumi giornalieri di reagenti e solventi utilizzati durante le analisi e le rispettive schede di sicurezza.

E12 - ASPIRAZIONE LAVORAZIONI MATERIE PRIME

Impianto di abbattimento: filtro costituito da 363 maniche con una superficie filtrante totale di 511 m²

Portata massima di progetto: 60.000 Nm³/h

Durata: ca. 16 h/giorno

Altezza: 10 m

Sezione: 1,13 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti nella *D.G.R. n° 2236/2019 All.4 punto 4.24*;

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particolare/PTS	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a **cadenza annuale**, i cui risultati dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal Gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo. In alternativa, il controllo del parametro Polveri (Materiale particolare/PTS), può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, e da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri. L'esito dovrà essere annotato sul registro suddetto, in tal caso il limite si considera rispettato.

Emissioni Diffuse

In caso di necessità rilevata in sede di sopralluogo, possono essere prescritte con apposito provvedimento dell'Autorità Competente, prescrizioni per contenere le emissioni diffuse.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);

- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);

mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni:

Temperatura: 0 °C

Pressione: 0,1013 MPa

Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O₂ = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008.
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*);

	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A.
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); UNI CEN/TS 17021:2017(*); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio	UNI 9969:1992 UNI EN 14626:2012 UNI EN 115058:2017
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Altre prescrizioni:

a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei

valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria registrazione. I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d) Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio degli impianti/attività modificati (C2, E2 ed E2 bis) con almeno 15 giorni di anticipo;
- la data di messa a regime degli impianti che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla messa in esercizio.
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni nuove e di quelle autorizzate in seguito a aggiornamenti normativi (C2, E2 ed E2 bis), ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime. Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

f) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad

esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

g) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

h) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

i) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "*Risultato Misurazione*" previa detrazione di "*Incetezza di Misura*") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

j) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*".

k) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

l) I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni,

conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

m) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

o) E’ facoltà dell’Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività

per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

p) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota,

all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

Parapetto normale su tutti i lati;

Piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo


e, possibilmente di una:

Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

q) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

r) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii..





ALLEGATO B

Sede legale Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena

www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di SAN CLEMENTE
Sportello unico attività produttive
Unione dei Comuni della ValConca
Via Colombari, 2
47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)
unionevalconca@legalmail.it

Modena, 15/01/2025
Prot. n. 3353

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/EP

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*
▪ Rif. pratica Hera n° 3/2025 Richiesta di parere Prot. 98185 del 15/11/2024;

▪ Ragione sociale ditta	OPTIMA SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA GALILEI , 77 - SAN CLEMENTE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione semilavorati per gelaterie
▪ Portata massima autorizzata	22.000 mc/anno; 100 mc/gg, 2,5 l/s
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Impianto di depurazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA

In riferimento all'istanza di modifica di AUA Vs. pratica n.38006/24 avente come oggetto la richiesta di aumento del volume massimo di scarico autorizzato a seguito di un ampliamento dello stabilimento e della produzione;
tenuto conto dell'Autorizzazione Unica Ambientale in vigore DET.AMB. n.4882 del 14/09/2017 e s.m. (parere HERA prot.n. 112214 del 18/12/2023);
precisando che la procedura condivisa tra le Parti "P236-Rev. 1 del 18/03/2024" regola gli accessi di HERA in area di proprietà della ditta Optima per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della vasca di prima pioggia e delle reti fognarie presenti su Via Galileo Galilei; si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto di modifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

- 1) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da:
S01 acque reflue industriali in uscita dal depuratore e dal troppo pieno della vasca antincendio;
S02 troppo pieno di emergenza sollevamento;
S03 acque reflue assimilate alle domestiche da mensa aziendale.
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio



- Idrico Integrato e il volumi di scarico non dovranno superare i: **22.000 mc/anno, 100 mc/gg, 2,5 l/s**
- 3) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 - 4) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 5) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
 - 6) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
 - 7) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto non espressamente indicato restano invariate tutte le prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET.AMB. n.4882 del 14/09/2017 e s.m.i. (parere HERA Prot.112214 del 18/12/2023).

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Tavola V1 del 16/12/2024**" allegata all'istanza.

Firmata digitalmente
Operations Idrico Romagna
Il Responsabile
Ing. Francesco Maffini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.